

COMUNE DI SORSO

PROVINCIA DI SASSARI

REGOLAMENTO

SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

*Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del
30/09/2020*

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 15.12.1997, disciplina l'istituzione e l'applicazione dell'imposta di soggiorno nel Comune di Sorso, ai sensi dell'art. 4 del decreto Legislativo n. 23 del 14.3.2011.

Articolo 2

Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento, dietro corrispettivo, nelle strutture ricettive alberghiere, extra alberghiere e all'aria aperta situate nel territorio del Comune di Sorso.

2. Rientrano tra le strutture ricettive alberghiere, in via esemplificativa: alberghi, alberghi residenziali, alberghi diffusi, villaggi albergo.

3. Rientrano tra le strutture ricettive extra alberghiere, in via esemplificativa: case per ferie, ostelli della gioventù, domo (affittacamere), case e appartamenti per vacanze, residence, bed and breakfast, agriturismi, unità immobiliari non adibite ad abitazione principale concesse in locazione con finalità turistiche ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. c) della legge n. 431 del 9.12.1998, immobili o stanze oggetto di locazione brevi di cui all'articolo 4 del decreto legge del 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

4. Rientrano tra le strutture ricettive all'aria aperta, in via esemplificativa: campeggi, aree sosta di caravan, autocaravan e altri mezzi simili mobili di pernottamento. Le aree di sosta in oggetto sono individuate con apposita deliberazione di Giunta.

Articolo 3

Soggetto passivo

1. Soggetto passivo dell'imposta è il soggetto che pernotta nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2.

2. Sono esentati dalla imposizione i periodi di permanenza presso le strutture di cui all'art. 2, eccedenti i primi sette pernottamenti consecutivi, purchè siano stati effettuati presso la medesima struttura.

Articolo 4

Misura dell'imposta e utilizzo del gettito

1. La misura dell'imposta è stabilita dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, Lettera f) del D. Lgs 18.8.2000 n. 267, entro gli importi massimi stabiliti dalla legge.

2. L'imposta è determinata per persona e per numero di pernottamenti e può essere articolata in maniera differenziata secondo la tipologia delle strutture ricettive nonché in relazione alle caratteristiche proprie delle medesime.

3. Il gettito dell'imposta di soggiorno, conformemente a quanto previsto dall'articolo 4 del decreto Legislativo n. 23 del 14.3.2011, è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Sorso in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, inclusi la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, il decoro urbano nonché i servizi pubblici locali a qualunque titolo finalizzati alla fruizione turistica del territorio.

Articolo 5

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno, previa presentazione di apposito modulo di autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni:

- a) I residenti nel territorio del Comune;
- b) il gestore della struttura ricettiva, i suoi familiari, dipendenti e gli altri collaboratori che alloggiano in essa, e comunque tutti **coloro che prestano attività lavorativa presso qualsiasi struttura ricettiva di cui all'art. 2;**
- c) I minori che non abbiano compiuto il dodicesimo anno di età;
- d) portatori di handicap non autosufficienti e un loro accompagnatore;
- e) studenti in viaggio di istruzione o che soggiornano per ragioni di studio o per periodi di formazione professionale attestati dalle Università, scuole o enti di formazione;
- f) coloro che pernottano per garantire assistenza a persone ricoverate presso nosocomi o strutture sanitarie in genere situate anche al di fuori del territorio comunale;
- e) Gli appartenenti alle forze o corpi di polizia, statali e locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco della protezione civile che soggiornano per esclusive esigenze di servizio;
- f) gli autisti di autobus, le guide e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati. L'esenzione si applica per un'autista, guida o accompagnatore ogni **25** persone;
- g) I soggetti che soggiornano a spese dell'Amministrazione comunale;
- h) Gli artisti e gli ospiti di manifestazioni culturali ed eventi organizzati o patrocinati dall'Amministrazione comunale;
- i) Gli atleti che prendono parte a ritiri o eventi sportivi;
- l) I soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
- m) i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;**
- n) I soggetti che soggiornano sul territorio per motivi di lavoro e possano esibire il relativo contratto o altro equivalente atto di incarico per il periodo di durata dei medesimi;

Articolo 6

Modalità di pagamento e soggetto responsabile degli obblighi tributari

1. L'imposta si intende assolta al momento del rilascio di apposita e separata ricevuta attestante il pagamento dell'imposta di soggiorno.
2. Qualora il soggetto passivo rifiuti di effettuare il pagamento, il gestore richiede la compilazione di apposita dichiarazione, indicante il numero e il nome dei soggetti soggiornanti comprensivi di codice fiscale, durata del soggiorno e ogni ulteriore elemento atto a consentire l'esazione coattiva dell'imposta. In ipotesi di rifiuto di compilazione di tale dichiarazione, il gestore della struttura ricettiva provvede a compilare apposita dichiarazione di segnalazione.
3. Il soggetto responsabile della riscossione e del versamento al Comune dell'imposta è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta o il soggetto che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, co. 5- ter del dl 50/2017 convertito nella legge n. 96 del 2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, co. 5- bis del dl 50/2017 convertito nella legge n. 96 del 2017.

Articolo 7

Versamenti

1. Il gestore della struttura ricettiva effettua il riversamento al Comune di Sorso dell'imposta di soggiorno dovuta, in base alle scadenze previste dal successivo articolo 9, lettere e) ed f), con le seguenti modalità:
 - a) Tramite Mod. F24, utilizzando i codici tributo sottoelencati
 - "3936" – *Imposta di soggiorno*
 - "3937" – *Imposta di soggiorno – Interessi*
 - "3938" – *Imposta di soggiorno - Sanzioni*
 - b) a mezzo versamento sul c/c bancario o postale intestato al Comune di Sorso,
 - c) in contanti presso gli sportelli della banca tesoreria;
 - d) **sistema PAGO PA**
 - e) mediante altre forme di pagamento che verranno comunicate dall'Amministrazione Comunale.
2. Il soggetto che alloggia in struttura ricettiva all'aria aperta diversa dal campeggio avvalendosi di proprio mezzo mobile di pernottamento versa l'imposta entro il giorno di partenza con le modalità di cui al comma 1 o al soggetto eventualmente incaricato della riscossione.

Articolo 8

Dichiarazioni

1. I documenti di cui al successivo articolo 9, comma 1, lettere c), d), e), f) e g) sono presentati in forma cartacea o trasmessi a mezzo posta elettronica all'indirizzo all'uopo assegnato nelle more dell'implementazione di apposite procedure informatiche da parte del Comune.

Articolo 9

Obblighi del gestore della struttura ricettiva

1. I gestori delle strutture ricettive di cui all'articolo 2 del presente Regolamento sono tenuti a:

- a) informare i propri ospiti, in appositi spazi, dell'applicazione, dell'entità, delle esenzioni dell'imposta di soggiorno;
- b) richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno entro il momento della partenza del soggiornante ed a rilasciare relativa ricevuta;
- c) a far compilare, al soggetto passivo che non ottemperi al pagamento, apposito modulo di rifiuto ed a trasmetterlo tempestivamente all'amministrazione comunale;
- d) in caso di rifiuto di compilazione del modulo di cui alla lettera precedente da parte del soggetto passivo, a segnalarne l'inadempienza mediante compilazione di apposito modulo di segnalazione, da trasmettere tempestivamente all'amministrazione comunale;
- e) a trasmettere al Comune una dichiarazione bimestrale dalla quale risulti il numero di pernottamenti, distinti tra imponibili ed esenti nonché tutte le altre informazioni necessarie alla determinazione dell'imposta da versare. La dichiarazione dovrà essere trasmessa entro il 16° giorno successivo alla chiusura del bimestre, salvo quanto previsto dalla successiva lettera
- f) I bimestri oggetto di dichiarazione sono i seguenti:
 - 1° gennaio – 28 febbraio
 - 1° marzo – 30 aprile,
 - 1° maggio – 30 giugno,
 - 1° luglio – 31 agosto;
 - 1° settembre – 31 ottobre,
 - 1° novembre – 31 dicembre;
- g) A presentare Dichiarazione annuale entro il 30 giugno dell'anno successivo, su modello definito da apposito decreto ministeriale;

- h) a riversare, entro le medesime scadenze previste dalla lettera e), l'imposta riscossa, con le modalità di cui all'articolo 7. Qualora l'imposta di soggiorno riscossa nel corso del bimestre sia inferiore ad euro 12,00, potrà essere dichiarata e riversata alla scadenza successiva, unitamente all'imposta di soggiorno riscossa per quel bimestre. Il versamento dovrà contenere la causale *"Imposta di soggiorno – il mese di riferimento ed il codice identificativo della struttura"*;
- i) a conservare per almeno cinque anni copia delle ricevute rilasciate ai soggiornanti, delle dichiarazioni periodiche trasmesse al Comune, dei riversamenti effettuati nonché di ogni altro documento riguardante la gestione dell'imposta.

Articolo 10

Controlli

1. Il Comune effettua il controllo sull'applicazione e sul versamento dell'imposta di soggiorno, nonché sulle dichiarazioni presentate ai sensi del precedente art. 9, comma 1, lettere e), f), g).
2. Il controllo è espletato sia con accertamenti ispettivi presso la struttura ricettiva, effettuati anche avvalendosi del personale dell'Area Vigilanza, sia con accertamento induttivo analitico eseguito comparando i dati acquisibili presso altri Enti, sia per mezzo dell'invio di questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.
3. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata e i versamenti effettuati al Comune.
4. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione comunale può:
 - Invitare i soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive, i gestori delle piattaforme telematiche ed i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare ad esibire o trasmettere atti e documenti inerenti la gestione dell'imposta;
 - inviare, ai medesimi soggetti suddetti, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico con invito a restituirli compilati e firmati;
 - richiedere informazioni ai competenti uffici pubblici.

Articolo 11

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno da parte di chi alloggia nelle strutture ricettive si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del Decreto Legislativo n. 472/1997.
3. Per il rifiuto da parte del soggetto passivo alla compilazione del modello di cui all'articolo 9, lettera c) si applica la sanzione amministrativa da Euro 25,00 a 500,00 ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Le omissioni e/o le irregolarità commesse dai gestori delle strutture ricettive sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative per la violazione di norme regolamentari, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267:
 - a) per la violazione degli obblighi di informazione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 a 200,00 Euro;
 - b) per l'omessa, incompleta o infedele trasmissione della dichiarazione alle prescritte scadenze, ovvero per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta alle prescritte scadenze, ovvero per la violazione degli obblighi di cui all'articolo 9, comma 1, lettere c) e d) da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 80,00 a 500,00 euro. L'irrogazione delle sanzioni per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione non esonera dal versamento dell'imposta evasa;
 - c) in caso di mancato adempimento degli obblighi di cui all'articolo 10, comma 3 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 80,00 a 500,00 euro. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui alla presente lettera si applicano inoltre le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia, in particolare in relazione all'appropriazione di denaro spettante alla pubblica amministrazione.

Articolo 12

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

Articolo 13

Rimborsi e compensazione

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute, da parte dei gestori delle strutture ricettive, deve essere richiesto dall'avente diritto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo in eccedenza può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa, da effettuare alle successive scadenze. La compensazione è effettuata previa richiesta motivata e documentata da presentare al Comune di Sorso almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento oggetto della compensazione, ai fini della preventiva autorizzazione.
3. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a euro 20,00.

Articolo 14

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

